

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

42500/18
SENT. N. 42500/18
R.G. 76798/17
CRON. 13426/18
REP.

Il Giudice di Pace di Napoli, [redacted] ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al N. R.G. 76798/17

TRA

[redacted] residente in Napoli, ed ivi elett.te dom.to alla via Nolana 28 presso lo studio dell'avv.to Roberto Viola dal quale è rapp.to e difeso giusta mandato in atti;

istante

E

Agenzia Entrate Riscossione (quale subentrante a titolo universale ad Equitalia Servizi Riscossione SpA), in persona del l.r.p.t., con sede in Roma via Grezar 14, rapp.ta e difesa dall'avv.to [redacted] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli al Largo Lala 22, giusta procura in atti;

convenuta

Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto p.t., rapp.ta e difesa dal funzionario delegato dott.ssa [redacted]

convenuta

Prefettura di Salerno, in persona del Prefetto p.t., Piazza Giovanni Amendola Salerno;

convenuta contumace

Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto p.t., Piazza della Prefettura 2 Caserta;

convenuta contumace

Prefettura di Avellino, in persona del prefetto p.t., C.so V. Emanuele 4 Avellino;

convenuta contumace

 1

Comune di Senise, in persona del Sindaco p.t., Zona Mercato Senise;

convenuto contumace

Comune di Napoli, in persona del Sindaco p.t., Piazza Municipio Palazzo San Giacomo;

convenuto contumace

Comune di Nova Siri, in persona del Sindaco p.t., Largo dott. Melidoro Nova Siri;

convenuto contumace

Oggetto: Opposizione ex art. 615 cpc

Conclusioni: come da verbale del 28.09.18

FATTO

Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo pec, con allegata asseverazione di conformità sottoscritta dal procuratore dell'istante, quest'ultimo conveniva in giudizio l'Agente della Riscossione, la Prefettura di Napoli, di Salerno, di Caserta e di Avellino nonché i Comuni di Napoli, Senise e Nova Siri al fine di sentire dichiarare la prescrizione della pretesa di pagamento riportata nelle cartelle numero:

07120110117422044
07120120134497433
07120100130010322
07120100462703868
07120080144321238
07120080176757113
07120090039041880
07120090069428018
07120080077352342
07120040183339561
07120050078901150
07120100401782014
07120070111652173
07120120115017670
07120120128605879
07120110098150187
07120080176757214
07120070230298745
07120070087626738
07120070087626839
07120080059414763
07120080059414864

07120080121061029
07120070205813259
07120040197029464
07120060066378881
07120060257039191
07120060303407779
07120070032067629
07120080131201362
07120080176757113
07120080242048365
07120070230298543
07120070230298644

relativamente ai soli ruoli afferenti a contravvenzioni al Codice della Strada, enti impositori Prefettura di Napoli, di Salerno, di Caserta e di Avellino nonché Comuni di Napoli, Senise e Nova Siri.

Istauratosi il contraddittorio si costituiva l'Agente della Riscossione che contestava la domanda attorea eccependone la inammissibilità e la infondatezza, attesa l'avvenuta notifica delle cartelle di pagamento impugnate attraverso l'estratto di ruolo.

Si costituiva, altresì, la Prefettura di Napoli che impugnava la domanda perché inammissibile ed infondata.

Non si costituivano gli altri enti impositori.

All'udienza del 28.09.18, precisate le conclusioni, la causa era riservata in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va osservato, che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è il rimedio processuale da adottare quando l'opponente - come nella fattispecie in esame - adduca fatti estintivi della pretesa, anche maturati successivamente alla notifica della cartella di pagamento.

In tal caso non è configurabile alcun termine decadenziale, atteso che l'opposizione in questione è tempestivamente proponibile sino a prima dell'inizio dell'espropriazione (cfr. Cass. 14831/08).

Quindi, al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore (e per esso dell'incaricato della riscossione) a procedere all'esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo, riguardanti obbligazioni extratributarie, quali sanzioni amministrative, contributi previdenziali, ecc..

Soccorre in tal caso, dunque, l'ordinario rimedio dell'opposizione all'esecuzione avente ad oggetto l'accertamento del diritto di procedere *in executivis* tramite il quale, la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore, ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale.

 3

Infatti, dopo la notifica della cartella di pagamento (che, per legge, concentra in sé il titolo esecutivo – ovvero il ruolo – e l’atto di precetto) e prima dell’inizio del procedimento esecutivo, qualora si contesti ed eccepisca il diritto dell’Agente della Riscossione a procedere ad esecuzione forzata per la sussistenza di fatti estintivi del titolo esecutivo e quindi della pretesa azionata, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è correttamente qualificata in quella di cui all’art. 615, comma 1, c.p.c.

In secondo luogo, pure va osservato, che come statuito dalla Suprema Corte di legittimità in numerose sentenze, nell’ambito delle controversie civili e previdenziali, è ammissibile l’azione e, dunque, è sussistente l’interesse ad agire della parte per l’accertamento negativo del credito, anche in mancanza di alcun atto con cui l’ente abbia manifestato l’intenzione di agire per fare valere le proprie pretese.

Tale interesse ad agire, invero, consiste nell’esigenza per il contribuente di ottenere un provvedimento giurisdizionale che elimini una situazione pregiudizievole, anche potenziale, di incertezza, relativa a diritti o rapporti giuridici, che non sia eliminabile senza l’intervento del Giudice, così conseguendo un risultato utile e giuridicamente apprezzabile (cfr. Cass. n. 15355/10; Cass. S.U. n. 19704/15; Cass. 20618/16).

Del resto l’Agente della Riscossione, nella propria difesa, non ha mai affermato che il credito oggetto delle cartelle impuginate non sarebbe mai stato portato ad esecuzione, avendo invece affermato e ribadito l’intangibilità della portata esecutiva della cartella perché validamente notificata e non opposta nei termini di legge.

Ciò premesso, nel merito, disattendendo le eccezioni di parte convenuta che non appaiono condivisibili, va accolta l’eccezione di prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle numero:

07120110117422044 notificata il 16.06.12
07120100130010322 notificata il 15.04.11
07120100462703868 notificata il 11.11.10
07120080144321238 notificata il 17.11.08
07120080176757113 notificata il 27.11.08
07120090039041880 notificata il 27.05.09
07120090069428018 notificata il 16.07.09
07120080077352342 notificata il 5.06.08
07120040183339561 notificata il 3.01.05
07120050078901150 notificata il 12.07.05
07120100401782014 notificata il 28.12.10
07120070111652173 notificata il 20.11.07
07120080176757214 notificata il 9.01.09
07120070230298745 notificata il 25.01.08
07120070087626738 notificata il 25.07.07
07120070087626839 notificata il 25.07.07
07120080059414763 notificata il 5.05.08
07120080059414864 notificata il 5.05.08
07120080121061029 notificata il 4.09.08

07120070205813259 notificata il 7.12.07
07120040197029464 notificata il 28.01.05
07120060066378881 notificata il 3.07.06
07120060257039191 notificata il 27.11.06
07120060303407779 notificata il 15.01.07
07120070032067629 notificata il 22.03.07
07120080131201362 notificata il 17.11.08
07120080242048365 notificata il 12.02.09
07120070230298543 notificata il 25.01.08
07120070230298644 notificata il 25.01.08

come risulta dagli estratti di ruolo e dalla documentazione prodotta dall'Agente della Riscossione, atteso che il termine di prescrizione quinquennale, applicabile alla fattispecie in esame, come definitivamente chiarito dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza del 17.11.16 n. 23397, non risulta interrotto prima della costituzione in giudizio della convenuta ed è ampiamente maturato alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (21.07.2017).

Il credito portato nelle cennate cartelle, quindi, si è estinto per il decorso della prescrizione quinquennale a causa dell'inerzia dell'Agente della Riscossione che avrebbe dovuto coltivarne la riscossione, curandosi di notificare e, di dare prova, degli atti che avrebbero impedito il maturarsi della eccepta prescrizione.

Osservando, al riguardo, che secondo quanto stabilito dalla Cassazione nella nota ordinanza n. 10809 del 4.05.17, nonché nelle recentissime sentenze n. 29174 e n. 29179 del 6 dicembre 2017 che ne richiamano il contenuto, *anche qualora venga impugnato l'estratto di ruolo e l'Agente della Riscossione provi l'avvenuta notifica della cartella di pagamento, il Giudice di merito è comunque tenuto a vagliare e decidere in merito all'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata nel ricorso introduttivo, ossia a verificare se dopo la notifica della cartella esattoriale (regolarmente notificata) sia nuovamente decorso il termine di prescrizione quinquennale.*

Al contrario per le cartelle n. 07120120134497433; 07120110098510187 e 07120120115017670, rispettivamente notificate in data 4.06.13, 25.09.12 e 17.11.12 ai sensi dell'art. 140 cpc, con il rispetto delle modalità previste al fine di garantire al destinatario dell'atto la conoscibilità dello stesso, come risulta dalla documentazione prodotta in atti, non può accogliersi l'eccezione di prescrizione quinquennale, atteso che la stessa non era ancora maturata alla data di rilascio dell'estratto di ruolo (21.07.2017).

Osservando, in ordine all'eccezione di *disconoscimento di tutta la documentazione fornita dall'Agente della Riscossione in fotocopia ed in particolare delle relate di notifica* sollevata dall'istante, che più volte la Cassazione, nell'esprimersi sull'argomento, ha ritenuto che le fotocopie hanno il medesimo valore dell'originale e tale valore può essere precluso solo da un

disconoscimento di conformità che sia puntuale e non generico, con dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in ordine alla pretesa difformità (cfr. tra le altre Cass. 4476/09).

Il disconoscimento, pertanto, non può essere generico, come quello operato dall'istante, ma deve indicare espressamente e specificamente quali sono gli elementi di difformità tra l'originale e la fotocopia prodotta in giudizio, di tal che la semplice circostanza della natura di "fotocopie non conformi all'originale" non costituisce un valido disconoscimento.

Infine deve dichiararsi la inammissibilità della domanda relativa alla cartella n. 07120120128605879 atteso che alla data di rilascio dell'estratto di ruolo, la stessa non risultava essere stata ancora notificata (cfr. estratto di ruolo con notifica 00.00.00).

Al riguardo, infatti, deve osservarsi che poiché l'estratto di ruolo non esprime di per sé alcuna pretesa tributaria autonoma, ed alla data di rilascio dello stesso la cartella oggetto della presente opposizione non risultava ancora notificata, non può ravvisarsi alcun interesse ad agire in capo all'istante, il quale – al momento dell'instaurazione del presente giudizio – non era esposto ad alcuna pretesa o ad attività coattiva, né allo stesso derivano pregiudizi, non maturando interessi tra la consegna del ruolo al Concessionario e la notifica della cartella, come si ricava dagli artt. 20 e 30 del DPR n. 602/73.

Le spese, compensate per 1/3, atteso l'accoglimento parziale della domanda, per la parte restante seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dell'attività processuale svolta e dei parametri di cui al D.M. 37/18.

PQM

Il Giudice di Pace di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:

accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:

dichiara prescritto il diritto della P.A a riscuotere le somme riportate nelle cartelle di pagamento n.

07120110117422044; 07120100130010322; 07120100462703868; 07120080144321238;
07120080176757113; 07120090039041880; 07120090069428018; 07120080077352342;
07120040183339561; 07120050078901150; 07120100401782014; 07120070111652173;
07120080176757214; 07120070230298745; 07120070087626738; 07120070087626839;
07120080059414763; 07120080059414864; 07120080121061029; 07120070205813259;
07120040197029464; 07120060066378881; 07120060257039191; 07120060303407779;
07120070032067629; 07120080131201362; 07120080242048365; 07120070230298543;
07120070230298644, relativamente ai soli ruoli riferiti a contravvenzioni al Codice della Strada;

conferma la validità delle cartelle 07120120134497433; 07120110098510187 e 07120120115017670;

dichiara inammissibile la domanda relativa alla cartella n. 07120120128605879;

condanna gli enti convenuti, in persona dei rispettivi l.r.p.t., in solido, al pagamento in favore dell'istante delle spese di lite che, compensate nella misura di 1/3, liquida, in mancanza del



6

versamento del contributo unificato, in euro 800,00 per compenso professionale del difensore, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.

Napoli, 22.11.18



Il Giudice di Pace

dott. [REDACTED]

DEPOSITARIO PUBBLICO
28 NOV. 2018
NAPOLI
Il Canc. [REDACTED]

